

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 997/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2010

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup> ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche <sup>(3)</sup>.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non venisse sospesa l'introduzione nell'Unione a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Cuora amboinensis* proveniente dal Vietnam;

— *Cuora galbinifrons* proveniente dal Laos e dal Vietnam;

— *Dendrobium nobile* proveniente dal Laos.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

— *Ovis ammon nigrimontana* (trofei di caccia) proveniente dal Kazakistan;

— *Leucopternis occidentalis* proveniente dall'Ecuador e dal Perù;

— *Hexaprotodon liberiensis* proveniente dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea-Bissau e dalla Sierra Leone;

— *Hippopotamus amphibius* proveniente dalla Repubblica democratica del Congo e dal Malawi;

— *Chrysocyon brachyurus* proveniente dalla Bolivia e dal Perù;

— *Eupleres goudotii*, *Fossa fossana*, *Anas bernieri*, *Mantella baroni*, *Mantella aff. baroni*, *Mantella cowanii*, *Mantella haraldmeieri*, *Mantella laevigata*, *Mantella madagascariensis*, *Mantella manery*, *Mantella nigricans* e *Mantella pulchra* provenienti dal Madagascar;

— *Leopardus colocolo* e *Leopardus pajeros* provenienti dal Cile;

— *Leptailurus serval* proveniente dall'Algeria;

— *Prionailurus bengalensis* proveniente dalla Cina (Macau);

— *Gynogale bennettii* proveniente dal Brunei, dalla Cina, dall'Indonesia, dalla Malaysia e dalla Thailandia;

— *Equus zebra hartmannae* proveniente dall'Angola;

— *Myrmecophaga tridactyla* proveniente dal Belize e dall'Uruguay;

— *Alouatta macconnelli* proveniente da Trinidad e Tobago;

— *Ateles paniscus*, *Chalcostigma olivaceum*, *Heliodoxa rubinoides*, *Buteo albonotatus*, *Buteo platypterus*, *Forpus xanthops*, *Pionus chalcopterus*, *Otus roboratus*, *Pseudoscops clamator*, *Pulsatrix melanota* e *Podocnemis sextuberculata* provenienti dal Perù;

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 3.

